

	Allegato "E" all'atto rep.146.563 racc.n.39.579	
	STATUTO DELLA FONDAZIONE ANFFAS BORGOMANERO ETS	
	ART. 1 TRASFORMAZIONE E DENOMINAZIONE	
	1. Anffas Onlus Borgomanero, nell’ambito delle scelte associative effettuate in relazione alla riforma del Terzo Settore, in data 19 dicembre 2025, con apposita delibera adottata dall’Assemblea straordinaria, si è determinata nel trasformarsi, ai sensi dell’articolo 98 del D. Lgs.n.117/2017 e s.m.i. e nel rispetto dell’42-bis del codice civile, in Fondazione. In conseguenza di tale modifica l’Associazione muta il proprio assetto in Fondazione adottando il presente statuto. La trasformazione produce gli effetti di cui all’art. 2498 del c.c.	
	2. L’Ente assume la nuova denominazione di Fondazione Anffas Borgomanero ETS.	
	3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, la fondazione inserisce nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" con l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e a terzi.	
	1. La Fondazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa di Anffas Nazionale, nonché dell’associazione regionale Anffas Piemonte.	
	ART. 2 SEDE	
	1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Borgomanero	
	2. La modifica della sede legale, all’interno del territo-	

	rio comunale, è deliberata dal Consiglio di amministrazione, a	
	maggioranza semplice, previo parere vincolante del Consiglio	
	Direttivo dell'Associazione Anffas Borgomanero APS ETS.	
	3. La modifica della sede legale, in altro comune della Re-	
	gione di riferimento, è deliberata dal Consiglio di ammini-	
	strazione, a maggioranza assoluta, previo parere vincolante	
	del Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Borgomanero	
	APS ETS. Di tale modifica è obbligo informare i terzi interes-	
	sati, nonché Anffas Nazionale e Anffas Regione Piemonte.	
	4. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione può	
	istituire, con delibera, sedi secondarie operative e/o ammini-	
	strative, all'interno del territorio regionale, anche al fine	
	di acquisire o supportare attività gestionali di enti aderenti	
	alla Rete Anffas a tal fine interessati, fissandone, attraver-	
	so appositi accordi, compiti, funzioni, limiti operativi e mo-	
	dalità collaborative ed organizzative, previa formale informa-	
	tiva ad Anffas Nazionale, Anffas Regionale e all'Anffas locale	
	di riferimento.	
	ART. 3 DURATA	
	1. La durata della Fondazione è illimitata.	
	ART. 4 FINALITÀ	
	1. La Fondazione è senza scopo di lucro e persegue in via	
	esclusiva o in via principale attività di interesse generale	
	per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto	

legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni. Ciò con particolare riguardo alle persone svantaggiate, nonché alle persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettive e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e no, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

ART. 5 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

- La Fondazione nel rispetto dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017, persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (punto "a" elenco art.5 d.lgs. 117/17);

- interventi e prestazioni sanitarie (punto "b" elenco art.5 d.lgs. 117/17);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (punto "c" elenco art.5 D.lgs. 117/17);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (punto "d" elenco art.5 D.lgs. 117/17);
- formazione universitaria e post-universitaria (punto g elenco art.5 D.lgs. 117/17);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (punto "h" elenco art.5 D.lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' articolo 5 (punto "i" art.5 elenco D.lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (punto "k" elenco art.5 D.lgs. 117/17);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (punto "l" elenco art.5 D.lgs. 117/17);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui

all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (punto "p" elenco art.5 D.lgs. 117/17);

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (punto "q" elenco art.5 D.lgs. 117/17);

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (punto "t" elenco art.5 D.lgs. 117/17);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 (punto "u" elenco art.5 D.lgs. 117/17);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (punto "v" elenco art.5 D.lgs. 117/17);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'arti-

	colo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (punto	
	to" W" elenco art.5 D.lgs. 117/17);	
	• riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata	
	(punto "z" elenco art.5 D.lgs. 117/17).	
	1. Le attività della Fondazione sono effettuate esclusiva-	
	mente nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.	
	2. La Fondazione può svolgere attività diverse a condizione	
	che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle at-	
	tività di interesse generale di cui sopra. Le attività diverse	
	sono individuate con apposito atto deliberativo adottato dal	
	Consiglio di amministrazione.	
	ART. 6 RAPPORTI CON ANFFAS Borgomanero APS	
	1. La Fondazione e l'Associazione Anffas Borgomanero APS	
	ETS collaborano sinergicamente alle attività ed iniziative di	
	comune interesse, concordando le modalità nelle sedi opportu-	
	ne, supportandosi e sostenendosi reciprocamente.	
	2. La Fondazione può avviare collaborazioni con gli altri	
	Enti della Rete Anffas o altri Enti del Terzo Settore operanti	
	sul proprio territorio anche potendo subentrare nelle attività	
	gestionali nei modi e nelle forme concordate tra le parti,	
	previa formale informativa ad Anffas Nazionale, Anffas Regio-	
	nale e all'Anffas locale di riferimento.	
	3. La Fondazione si riconosce nelle linee politiche	
	d'indirizzo di Anffas Nazionale, nonché anche in ragione della	

	sua origine, collabora sinergicamente con Anffas Borgomanero	
	Aps e ne sostiene le attività e le iniziative, anche dal punto	
	di vista economico, nel comune perseguimento dei reciproci fi-	
	ni statutari, fissandone le modalità attraverso appositi ac-	
	cordi. 4. In tale ottica, il piano strategico e il programma	
	di attività di cui all'art. 13 comma 2 lett. b) saranno sotto-	
	posti, da parte della Fondazione, al preventivo parere consul-	
	tivo del Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Borgoma-	
	nero APS ETS prima della loro approvazione; inoltre, entro 30	
	giorni dalla sua adozione, il bilancio di esercizio della Fon-	
	dazione sarà trasmesso, per conoscenza, all'Associazione Anf-	
	fas Borgomanero APS ETS.	
	ART. 7 ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE	
	1. Le attività della Fondazione sono esercitate in coerenza	
	con l'appartenenza alla rete associativa di Anffas Nazionale.	
	2. La Fondazione ha piena autonomia giuridica e conserva,	
	pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, opera-	
	tiva e patrimoniale secondo il presente Statuto, riconoscendo,	
	nel rispetto delle vigenti regole associative, che gli inter-	
	venti e le attività di rappresentanza vanno poste in essere in	
	sinergia, rispettivamente, con Anffas Borgomanero APS quelle a	
	carattere territoriale, con Anffas Regione Piemonte quelle a	
	carattere regionale e con Anffas Nazionale quelle a carattere	
	sovraregionale.	
	3. La Fondazione utilizza per le proprie attività e per la	

	loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas, regi-	
	strato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come	
	fornito da Anffas Nazionale, nei modi e nei termini indicati	
	dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale stessa.	
	Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente facente	
	parte della rete associativa di Anffas Nazionale, il diritto	
	all'utilizzo del marchio cessa automaticamente e lo stesso	
	viene cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identi-	
	ficativo.	
	4. La Fondazione osserva lo Statuto, il Codice di Qualità	
	ed Autocontrollo, contenente anche i riferimenti etici valo-	
	riali, i regolamenti e le deliberazioni di Anffas Nazionale e	
	ne rispetta le linee politiche. Inoltre, a garanzia primaria	
	delle persone destinatarie delle attività ed in coerenza con	
	l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale e con riferimento	
	ai connessi standard di qualità:	
	a) esplica la propria attività in stretta sinergia e colla-	
	borazione con l'Associazione Anffas Borgomanero APS ETS, non-	
	ché con Anffas Regione Piemonte;	
	b) si uniforma, facendolo proprio, al Codice di Qualità e	
	Autocontrollo e connesso manuale, adottato da Anffas Naziona-	
	le;	
	c) redige i bilanci nei modi e nei termini di legge;	
	d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla leg-	
	ge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta;	

	e)	devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo
		ad Anffas Borgomanero APS e/o ad Anffas Nazionale o ad uno o
		più dei diversi Enti facenti parte della rete associativa di
		Anffas Nazionale, nel rispetto delle normative inerenti alla
		specifica forma giuridica;
	f)	fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione
		il consenso al trattamento dei dati identificativi della Fon-
		dazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai
		vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei
		propri amministratori, delle persone con disabilità, volonta-
		ri, collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di
		Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo co-
		stantemente;
	g)	inquadra il personale nell'ambito degli standard stabi-
		liti dall'Ente Pubblico per i servizi gestiti, convenzionati o
		accreditati e secondo il CCNL Anffas o altro dalla stessa in-
		dicato;
	h)	aderisce al Consorzio degli autonomi enti a marchio Anf-
		fas La Rosa Blu, versando annualmente la quota associativa ed
		il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal
		CDA del Consorzio;
	i)	partecipa alle attività ed iniziative di Anffas Naziona-
		le, nonché dell'Associazione Anffas Borgomanero APS ETS e di
		Anffas Regione Piemonte, sostenendole anche economicamente con
		le modalità concordate tra le parti;

1) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Borgomanero APS, nonché di Anffas Nazionale o di Anffas Regione Piemonte per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del trattamento), l'articolo 28 - "Responsabile del trattamento" - del Regolamento (UE) 2016/679.

5. Fermo restando le competenti e prerogative di Anffas Borgomanero APS in caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento di uno o più organi, nonché di ingovernabilità dell'Ente, il Presidente e/o i componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente dell'organo di controllo, possono richiedere ad Anffas Nazionale, d'intesa con Anffas Regionale, la nomina di un "Tutor", ovvero una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la designazione, affianchi gli Organi, per un periodo non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette condizioni gestionali, nonché di rispetto delle linee ed indirizzi associativi, fatti salvi i provvedimenti che, in ogni caso, risultano di competenza dell'organo di controllo.

6. La nomina del tutor effettuata da Anffas Nazionale, d'intesa con l'Anffas Regionale deve essere condivisa con Anffas Borgomanero APS; tutti i soggetti a vario titolo interessati debbono agevolare le attività del tutor senza ostacolarne, in alcun modo, le attività ed attenendosi alle indicazioni fornite. Le attività del tutor hanno valore meramente cogente

in relazione al rispetto delle linee di politica associative, dello statuto, del regolamento e del CQA, mentre hanno valore consultivo non vincolante per gli aspetti relativi alle attività gestionali.

7. Analoga iniziativa, in caso di persistenti criticità tali da determinare rischi per l'immagine associativa o in presenza di mancato rispetto delle linee di politica associativa anche in riferimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla rete di Anffas ed a quanto sancito nel CQA, può essere assunta direttamente da Anffas Nazionale, con delibera motivata adottata della Giunta Esecutiva, d'intesa con Anffas regione Piemonte e con Anffas Borgomanero APS. Il rifiuto o la mancata collaborazione nelle attività di tutoraggio comportano l'automatico avvio della procedura di revoca del marchio e/o di esclusione di ente aderente nel rispetto delle vigenti previsioni statuarie e regolamentari.

8. La Fondazione ed i componenti dei suoi Organi, con l'accettazione del tutoraggio per le suddette finalità, si impegna a rispettare le indicazioni del tutor, sottoponendo allo stesso preventivamente gli atti più rilevanti da porre in essere, agevolandone la partecipazione agli organi associativi. Anffas Nazionale quale titolare della nomina del tutor, è il soggetto a cui lo stesso deve costantemente riferirsi per ottenere le indicazioni sullo svolgimento della propria funzione nonché riferire tutti i fatti più rilevanti inerenti al pro-

prio ufficio. Anffas Nazionale e Anffas regionale, congiuntamente o disgiuntamente, possono in qualsiasi momento procedere a verificare che le attività del tutor siano poste in essere in coerenza con il mandato ricevuto. La Fondazione in uno con l'accettazione del tutoraggio esprime formale manleva nei confronti di Anffas Nazionale ed Anffas Regionale, nonché del tutor stesso da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall'attività di tutoraggio. Gli eventuali oneri economici derivanti dal tutoraggio sono a carico della Fondazione.

ART. 8 Fondo di Dotazione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio iniziale, da successivi conferimenti con espresso vincolo di destinazione e dai beni acquistati in reinvestimento di altri beni del fondo. Costituisce il patrimonio stabile e indisponibile dell'ente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie. Il patrimonio netto iniziale viene imputato in parte al "fondo di dotazione indisponibile" e per l'eccedenza al "fondo di gestione".

2. Il patrimonio potrà essere incrementato da beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati destinati all'incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali, dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione espressamente destinati a fondo di dotazione.

Associazione, di eventuali lasciti, donazioni etc. ancorché

conferiti e/o destinati all'Associazione Anffas Onlus Borgomano c.f. 01892050038 antecedentemente alla sua trasformazione in Fondazione.

4. Ai fini della personalità giuridica il patrimonio della Fondazione non potrà risultare inferiore e mantenuto nel tempo, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.

ART. 9 FONDO DI GESTIONE

E' costituito dalle risorse necessarie a finanziare l'operatività corrente e le attività istituzionali. È alimentato dalle rendite del patrimonio, dai contributi pubblici e privati non vincolati, dai ricavi delle attività e da altre entrate. Sono considerati strumenti direttamente finalizzati al raggiungimento degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:

- le rendite del patrimonio;
- i contributi e i finanziamenti di privati o di società private;
- le elargizioni di enti e privati;
- le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione e da quelle derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale;
- proventi da raccolta fondi, effettuata anche in forma organiz-

	zata e continuativa;	
	• i contributi e i finanziamenti dello Stato e/o delle Re-	
	gioni, delle Province dei Comuni, di enti o istituzioni pub-	
	blici, privati o del Terzo Settore, anche finalizzati al so-	
	stegno di specifiche e documentate attività o progetti;	
	• i contributi di organismi europei e internazionali;	
	• la beneficenza, le donazioni, le oblazioni o i lasciti	
	in natura o in denaro ed ogni altro eventuale introito non	
	espressamente destinato all’aumento del patrimonio;	
	• i rimborsi, i corrispettivi, ricavi o entrate comunque	
	denominate derivanti da attività svolte in convenzione e/o in	
	accreditamento ovvero in qualsiasi altra forma, per	
	l’esercizio del complesso delle attività della Fondazione;	
	• qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;	
	• ogni altra entrata finalizzata all’attività dell’Ente.	
	ART. 10 ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO	
	1. La Fondazione è senza scopo di lucro e persegue in via	
	esclusiva o in via principale attività di interesse generale	
	per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto	
	legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche	
	ed integrazioni.	
	2. La Fondazione destina eventuali utili ed avanzi di ge-	
	stione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incre-	
	mento del patrimonio.	

3. In conformità alla normativa vigente, non potrà essere effettuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

4. In particolare, configurano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i. ovvero:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D. lgs. n.81 del 2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore

normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori alla percentuale fissata dalla vigente normativa o aggiornata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 11 MEMBRI DELLA FONDAZIONE - I SOSTENITORI

Nella Fondazione è prevista la partecipazione di terzi soggetti che contribuiscano alla realizzazione dello scopo declinato.

Possono divenire "Sostenitori", le persone fisiche, gli enti collettivi e le persone giuridiche private che condividendo le finalità della Fondazione, ne sostengono le attività ovvero

contribuiscono all'incremento del suo patrimonio mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, con le modalità e nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

L'ammissione del Sostenitore è fatta con delibera del Consiglio di amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Sostenitori, depositato presso la sede della Fondazione. In caso di rigetto il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il diniego con l'indicazione delle motivazioni.

I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Sostenitori che, entro la scadenza dell'esercizio finanziario non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati, possono essere esclusi dalla Fondazione con delibera motivata del Consiglio di amministrazione. Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo per l'estinzione o la messa in liquidazione anche giudiziale dell'ente. I Sostenitori possono essere esclusi in caso di gravi motivi che

devono essere enunciati nella delibera di esclusione.

L'esclusione o la decadenza del Sostenitore, è fatta con delibera del Consiglio di amministrazione e decorre dalla notifica all'interessato della delibera o, comunque, dal momento in cui il Sostenitore sia venuto in qualche modo a conoscenza della stessa. L'esclusione implica automaticamente la cancellazione del nominativo dal libro dei Sostenitori.

ART. 12 ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:

a) l'Assemblea dei sostenitori

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Presidente della Fondazione;

d) l'Organo di controllo, anche monocratico nonché di revisione legale dei conti, nel caso del superamento dei limiti previsti dall'art.31 D.lgs n.117/2017 e s.m.i;

2. Nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non sia esercitabile dall'organo di controllo, anche monocratico e quando ricorrano le condizioni di cui dall'art.31 D.lgs n.117/2017 e s.m.i, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

3. Tutte le cariche durano quattro anni ed i loro componenti possono essere rinnovati.

4. In caso di corresponsione di compensi individuali, gli stessi devono essere attribuiti conformemente a quanto previ-

sto dall'articolo 8 comma 3 lett. a) del decreto legislativo 3
luglio 2017,

n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 13 - ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI

13.1 Qualora siano ammessi almeno due Sostenitori ai sensi
dell'art. 8 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea dei
Sostenitori. L'Assemblea dei Sostenitori è costituita da tutti
i Sostenitori e si riunisce almeno una volta all'anno.

13.2 L'Assemblea dei Sostenitori:

- nomina un componente del Consiglio di amministrazione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

13.3 L'Assemblea dei Sostenitori è convocata dal Presidente
del Consiglio di amministrazione, di propria iniziativa o su
richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei
ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci
giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

13.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del
giorno, il luogo (fisico virtuale) e l'ora. Esso può conte-
stualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda con-
vocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro
ore di distanza dalla prima. Ogni Sostenitore può farsi rap-
presentare in assemblea da un altro Sostenitore mediante dele-
ga scritta. Ciascun Sostenitore può rappresentare sino ad un

massimo di tre deleghe.

13.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di amministrazione più anziano di età. Il Direttore Generale partecipa di diritto alle riunioni e può svolgere la funzione di Segretario.

13.6 L'assemblea si può svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

13.7 Delle riunioni dell'Assemblea dei Sostenitori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 14 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI

14.1 L'Assemblea dei Sostenitori si riunisce validamente, in prima convocazione, con

la presenza della maggioranza dei Sostenitori.

14.2 In seconda convocazione l'Assemblea dei Sostenitori è validamente costituita

qualunque sia il numero dei presenti.

14.3 Ogni Sostenitore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole

della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

ART. 15 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da 3 a 7, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione, eccetto uno, sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Borgomanero APS ETS. Un membro è di nomina dall'Assemblea dei Sostenitori; qualora l'Assemblea dei Sostenitori non fosse costituita la nomina del Consigliere competerà al Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Borgomanero APS ETS.

1. Possono essere nominate anche persone fisiche non associate ad Anffas Borgomanero Aps purché in possesso dei previsti requisiti. In ogni caso, il Consiglio di amministrazione deve essere composto per la maggioranza, compreso il Presidente, da componenti associati ad Anffas Borgomanero Aps.

2. In caso di inerzia o estinzione di Anffas Borgomanero Aps i componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione vengono nominati, su richiesta della stessa, da Anffas

Regione Piemonte, in caso di inerzia o di impedimento pure di essa, da Anffas Nazionale tra le persone fisiche, anche non associate ad Anffas che, avendone i requisiti, saranno ritenute a ciò idonee.

3. I singoli componenti degli organi o l'organo nella sua interezza possono essere revocati dal soggetto titolare della loro nomina in caso di gravi, persistenti e comprovati inadempimenti tali da recare pregiudizio alle finalità statuarie dell'ente o danno alla sua immagine o per mancato rispetto delle linee di indirizzo e di politica associativa. La delibera di revoca deve essere adeguatamente motivata e comunicata agli interessati entro giorni 5 dalla sua adozione con mezzi che diano certezza del ricevimento. Unitamente alla delibera di revoca va adottata delibera indicante la nomina dei nuovi amministratori, senza soluzione di continuità.

4. Di norma, fermo restando gli specifici requisiti per l'Organo di Controllo e la revisione legale, non è previsto un particolare titolo di studio o di specializzazione per essere componente degli Organi; tuttavia, l'elezione alla carica di componente di un organo è subordinata alla preventiva verifica, tramite autocertificazione, del possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente per gli enti del Terzo Settore e, in ogni caso, devono:

a) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

b) non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti, o condannati a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

c) non aver riportato condanne penali definitive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, la pubblica amministrazione, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, né per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni;

d) possedere una comprovata competenza ed esperienza, maturate per un periodo adeguato, in materie attinenti ai settori di attività della Fondazione ovvero in materie giuridiche, economiche o gestionali

5. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo è incompatibile con:

a) la carica di membro del Parlamento europeo o nazionale, di membro del Governo, di residente di Regione o Provincia, di Sindaco di un Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché di assessore regionale, provinciale o comunale in comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

b) incarichi direttivi in partiti politici o organizzazioni sindacali a livello nazionale, regionale o provinciale;

c) la qualifica di amministratore, direttore, sindaco, dipendente o collaboratore continuativo di società, imprese o enti che abbiano con la Fondazione rilevanti rapporti di natura pa-

rimoniale, contrattuale o di fornitura di beni e servizi. Tale incompatibilità si estende a chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'attività della Fondazione .

6. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è nominato, in tempo utile per procedere al rinnovo dello stesso alla scadenza del proprio mandato, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Borgomanero APS ETS su richiesta del Presidente uscente della fondazione o in caso di inerzia da parte dell'organo di controllo.

7. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione rimane in carica tre anni fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, con decorrenza dalla data della riunione di insediamento, la quale viene convocata dal Presidente del Consiglio uscente o, in mancanza dal Consigliere più anziano di età anagrafica entro 30 giorni dall'avvenuta nomina.

8. I membri del Consiglio possono essere riconfermati.

9. Nei casi di decesso, di dimissioni o del venir meno per qualsiasi motivo di un consigliere, il titolare del potere di nomina, anche eventualmente su richiesta del Consiglio di amministrazione della Fondazione, provvede a nominare il sostituto, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

10. Qualora, per qualsiasi motivo, in corso di mandato, ve-

nisse meno la maggioranza dei Consiglieri in carica, l'intero Consiglio si intenderà decaduto, compreso il Presidente. Di tale evenienza dovrà essere immediatamente reso edotto l'organo deputato alla nomina degli organi della Fondazione da parte del Presidente uscente o, in caso assenza ed inerzia, da parte dell'Organo di Controllo. Laddove, per qualsiasi motivo, all'interno degli Organi o tra di essi venissero a determinarsi situazioni conflittuali insanabili o tali da impedire o pregiudicare la funzionalità dell'Ente, è obbligo del Presidente della Fondazione, o in sua assenza del Vicepresidente e/o del Presidente dell'Organo di controllo, procedere a richiedere la convocazione dell'Assemblea dell'Ente titolare del potere di nomina e di revoca a cui sottoporre la situazione per le determinazioni del caso. Gli organi interessati, che si sottopongono alla valutazione, sono da considerarsi a tutti gli effetti dimissionari nella propria interezza.

11. La nomina dei nuovi componenti del Cda, del Presidente ed dell'Organo di controllo ove anch'esso venuto a mancare, dovrà avvenire entro il termine massimo di giorni 15 dalla data di comunicazione dell'avvenuta cessazione.

12. Fino all'insediamento dei nuovi componenti degli Organi rimangono in carica, per l'ordinaria amministrazione, i componenti uscenti i cui poteri vengono assunti, in mancanza del Presidente e/o del Vicepresidente, dal componente rimasto in carica, più anziano di età.

13.	Le nomine e/o revoche sono tempestivamente comunicate ad Anffas Nazionale e ad Anffas Regione Piemonte.	
14.	Le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di Consigliere di Amministrazione sono gratuite salvo quanto previsto dagli artt.11 e 13 del presente statuto.	
	ART. 16 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
1.	Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.	
	In particolare, spetta al Consiglio di amministrazione tra l'altro:	
	a) Nominare il Presidente e il Vice Presidente;	
	b) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;	
	c) approvare il piano strategico e il piano delle azioni annuali;	
	d) redigere ed approvare il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, nonché il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;	
	e) nominare, determinandone il compenso, l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei Conti	
	f) chiedere prestiti, mutui ed affidamenti bancari;	
	g) acquisire immobili;	

	h) aderire a consorzi o raggruppamenti di secondo grado;	
	i) conferire procure generali o "ad negotia", per singoli	
	atti o categorie di atti, determinando i limiti temporali e di	
	spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente	
	definiti;	
	j) nominare Direttori, anche di area, stabilendone mansioni	
	e conferendo i necessari poteri;	
	l) deliberare le modifiche del presente statuto previa acqui-	
	sizione del parere favorevole del Consiglio Direttivo	
	dell'Associazione Anffas Borgomanero APS ETS e nulla osta di	
	Anffas Nazionale;	
	m) nominare eventualmente un Comitato Esecutivo, Comitati	
	Scientifici, Comitati di Coordinamento dell'attività operati-	
	va, i Comitati di Controllo Gestionale ed ogni altro Organismo	
	che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabi-	
	lendone mansioni ed eventuali compensi;	
	n) nomina eventualmente l'Organismo di Vigilanza (OdV), il	
	quale resta in carica per la medesima durata del Consiglio di	
	amministrazione che lo ha nominato. I membri dell'OdV, che	
	hanno il compito di svolgere gli incarichi di cui al D.Lgs	
	n.231/2001, dovranno possedere le caratteristiche di autono-	
	mia, onorabilità, indipendenza, professionalità e svolgere con	
	continuità la loro azione.	
	2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministra-	
	tori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previ-	

sto dal presente statuto.

3. Il Consiglio di amministrazione è altresì tenuto a:

a) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego degli eventuali contributi ricevuti;

b) garantire la rispondenza qualitativa dei servizi resi dalla Fondazione alle persone con disabilità e loro familiari che ne fruiscono, agli standard prescritti dalla normativa, uniformandosi al Codice di Qualità ed Autocontrollo e connesso manuale di Anffas Nazionale;

c) garantire il raccordo con l'Associazione Anffas Borgomano APS ETS uniformandosi agli atti di indirizzo ed alle indicazioni fornite nelle sedi opportune e con le modalità previste da specifici accordi, anche supportandosi e sostenendosi reciprocamente.

ART. 17 CONVOCAZIONE E QUORUM

1 Il Consiglio di amministrazione è convocato:

- su iniziativa del Presidente, di norma almeno una volta al bimestre.

- su richiesta motivata di almeno la metà più uno dei componenti del CDA medesimo.

2. La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo posta elettronica o altro mezzo equipollente con prova di avvenuta ricezione.

3. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta

mediante invio di telegramma, mezzi telefonici o posta certificata, inoltrata almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

4. Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

5. Le adunanze possono essere svolte in presenza o a distanza o in modalità mista (parte in presenza e parte a distanza). Ove siano celebrate in modalità mista o a distanza dovranno essere assicurate modalità atte a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro espressione di voto e consentire di intervenire al dibattito.

6. Le votazioni sono palesi.

7. Le deliberazioni si considerano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voto, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

8. Nel caso si tratti di deliberare sulle modifiche dello Statuto o sull'estinzione della Fondazione, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione - a pena di nullità - dovranno obbligatoriamente essere espresse con il voto favorevole di tre quarti dei componenti. Per le modifiche statutarie è necessario acquisire preventivamente il parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Borgomanero APS ETS ed espresso nulla osta, sulle modifiche che si intendono

adottare, da Anffas Nazionale.

9. Le copie e gli estratti dei verbali sono raccolti in ordine cronologico su apposito registro; fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

10. L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto a dichiararne la condizione ed allontanarsi dal Consiglio al momento della discussione e della deliberazione sul punto.

11. Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori o esperti o chiunque ritenga utile per gli argomenti trattati.

12. Il Consiglio di amministrazione può nominare un Segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio. In questo caso il Segretario non ha diritto né di parola né di voto.

13. Il Consiglio di amministrazione, in via eccezionale o di particolare urgenza, può riunirsi anche in mancanza di formale convocazione. In tal caso lo stesso è validamente costituito quando siano intervenuti tutti gli amministratori in carica e l'Organo di controllo.

ART. 18 PRESIDENTE

Il Presidente del consiglio di amministrazione nonché Presidente della Fondazione

a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;

b) ha il potere di rappresentare la Fondazione davanti a

	terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome della	
	Fondazione;	
	c) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;	
	d) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica	
	della Fondazione;	
	e) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e	
	provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di am-	
	ministrazione;	
	f) è consegnatario del patrimonio della Fondazione e dei	
	mezzi di esercizio;	
	g) assume, anche nella funzione di capo del personale, tut-	
	te le funzioni relative agli adempimenti connessi alla gestio-	
	ne dei rapporti di lavoro della Fondazione, è datore di lavo-	
	ro, nel rispetto del CCNL applicato e delle vigenti disposi-	
	zioni di legge;	
	h) gestisce, l'ordinaria amministrazione della fondazione,	
	tenendo conto degli orientamenti espressi dal CDA o indicazio-	
	ni e prescrizioni degli altri Organi Sociali, ai quali riferi-	
	sce periodicamente	
	circa l'attività di maggiore rilevanza, posta in essere per il	
	buon andamento dell'Ente;	
	i) cura i rapporti con Anffas Borgomanero Aps e con Anffas	
	Regione Piemonte nonché con Anffas Nazionale ed è garante del	
	rispetto dei requisiti di appartenenza alla rete associativa	
	della stessa e dei connessi obblighi ed adempimenti a ciò con-	

nessi;

j) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, fornendo tempestiva comunicazione ai componenti degli Organi; tali atti devono essere sottoposti a ratifica del CDA nella prima riunione utile;

k) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi e sorveglia il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione;

1. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio di amministrazione ad altro componente del Consiglio di amministrazione o a terzi.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del vicepresidente è di per se dimostrativa dell'assenza o impedimento del Presidente.

ART. 19 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, con specifico provvedimento che ne stabilisce la durata, le funzioni, gli incarichi e le competenze. Lo stesso provvedimento stabilisce le spettanze economiche del Direttore generale. Il Direttore generale deve essere scelto, al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione, tra persone di provate capacità professionalità ed

	integrità morale, che hanno svolto incarichi gestionali e/o	
	manageriali in organizzazioni di complessità pari o superiore	
	a quella della Fondazione e preferibilmente in analoghi setto-	
	ri.	
	2. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consi-	
	glio di amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nomina-	
	to. Può svolgere la funzione di segretario della seduta e col-	
	labora direttamente, con il Presidente e con il Comitato ese-	
	cutivo.	
	3. Il Direttore generale a titolo semplificativo e non	
	esaustivo:	
	☐ Esegue le deliberazioni e attua gli indirizzi degli or-	
	gani collegiali,	
	☐ Risponde dell'attuazione complessiva degli obiettivi,	
	☐ Svolge funzioni di guida, coordinamento ed impulso nei	
	confronti degli amministratori,	
	☐ Esercita il controllo sugli atti gestionali e ammini-	
	strativi, con potere sostitutivo in caso di inadempimento,	
	☐ Sovrintende alla gestione delle risorse umane (selezio-	
	ne, progressioni, contratti),	
	☐ Rappresenta la Fondazione nelle relazioni sindacali e	
	sottoscrive i contratti collettivi,	
	4. Esercita il potere disciplinare Il Direttore generale	
	rende conto del suo operato direttamente al Presidente e, per	
	suo tramite al Consiglio di amministrazione.	

ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo è un organo collegiale o monocratico di controllo interno della Fondazione, nominato e revocato dal Consiglio di amministrazione.

2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art.2399 del c.c.

3. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, co. 2, del codice civile.

4. Nel caso di Organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da tutti i suoi componenti.

5. I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

6. L'Organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

7. L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, co. 1 del D.lgs. n.117/2017 e s.m.i. la revisione legale dei conti. In tal caso

tutti i componenti o l'unico componente in caso di organo monocratico devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

8. L'organo di controllo accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio attestando, altresì, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. A tali fini esso deve redigere una relazione relativa al rendiconto di esercizio di ogni anno, in cui documentare anche il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dal revisore legale, ove nominato.

9. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi, la destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro nonché sulla non distribuzione di utili.

L'Organo di controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, esprimendo voto consultivo.

10. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11. L'organo di controllo esercita attività di impulso, per

quanto di propria competenza in caso di inerzia, assenza o impedimento da parte del Presidente e/o del CDA.

ART. 21 - LIBRI SOCIALI

1. Oltre agli altri libri obbligatori, la Fondazione deve tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- il libro delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

2. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale della Fondazione, con la sola eccezione del libro dell'Organo di Controllo, ove collegiale, e/o del revisore legale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti della Fondazione stessa.

ART. 22 LAVORATORI E VOLONTARI

1. La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

2. La differenza retributiva tra i lavoratori della Fondazione, compresi i dirigenti, non può essere superiore a quanto statuito all'art. 16 del D. Lgs n.117/2017 e s.m.i., da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

3. La Fondazione può avvalersi di volontari, che esprimono

la volontà di contribuire, in modo non occasionale, alle attività della Fondazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

4. Il numero dei volontari impiegati nelle attività non può essere superiore a quello dei lavoratori.

5. La Fondazione iscrive in un apposito registro vidimato i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

6. La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.

7. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario.

8. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.

9. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi

forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 23 ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE E BILANCIO

1. L'esercizio va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

2. La Fondazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. La Fondazione si attiene alla vigenti normative in materia, nonché ai relativi schemi adottati dagli Organi competenti.

4. Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio il Consiglio di amministrazione redige e approva, previo parere dell'organo di controllo, il Bilancio dell'esercizio, corredato della relazione dell'attività svolta durante l'esercizio e documentando nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

5. La Fondazione, se tenuta per legge, redige il bilancio sociale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 24 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Nel caso della estinzione della Fondazione, il patrimo-

	nio residuo che risulterà dalla liquidazione, sarà devoluto,	
	previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del	
	decreto legislativo 3 luglio 2017, 117 e s.m.i., a favore	
	dell'Anffas XXXX Aps oppure e secondariamente ad Anffas Nazio-	
	nale o di altri Enti del Terzo Settore aderenti alla rete as-	
	sociativa di Anffas, con le modalità previste dalla Legge.	
	ART. 25 NORME DI LEGGE	
	1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente	
	Statuto si farà riferimento alle norme del Codice civile e	
	delle Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al	
	D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.	
	ART. 26 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO	
	1. La Fondazione è retta secondo il presente Statuto dalla	
	sua adozione.	
	2. Fino all'iscrizione della Fondazione al RUNTS permane il	
	regime Onlus di cui al decreto legislativo 460/97 nonché il	
	riconoscimento della personalità giuridica in atto.	
	3. Dal momento dell'iscrizione della Fondazione al Registro	
	Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione è assoggettata	
	alla normativa di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,	
	117" e s.m.i. con contestuale cessazione del pregresso regime	
	Onlus ed acquisizione della nuova personalità giuridica di cui	
	all'art. 22 del decreto legislativo 117/2017.	
	F.TO IN ORIGINALE DA:	
	AGAZZINI FIORENZO	

DOTT. ERICO ALFANI NOTAIO